

COMUNE DI GROTTAZZOLINA

(Provincia di Fermo)



**REGOLAMENTO COMUNALE DELLA DE.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE**

SOMMARIO

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2

Definizioni

Articolo 3

Istituzione della De.C.O.

Articolo 4

Marchio De.C.O. e suo utilizzo

Articolo 5

Istituzione del Registro De.C.O.

Articolo 6

Segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Articolo 7

La Commissione

Articolo 8

La struttura organizzativa

Articolo 9

Le iniziative comunali

Articolo 10

Le tutele e le garanzie

Articolo 11

Le attività di coordinamento

Articolo 12

Sanzioni

Articolo 13

Controlli

Articolo 14

Norme finali

Art. 1**Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività etno-agro-alimentari, artigiane e delle feste tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico oltre a rappresentare uno strumento di promozione dell'immagine del Comune.
2. Il Comune di Grottazzolina ai sensi dell'art.3 del T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267, visto anche lo Statuto Comunale, individua, tra i propri fini istituzionali, anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività etno-agro-alimentari riferite a quei prodotti e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali meritevoli di valorizzazione.
3. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
4. In particolare l'azione del Comune si manifesta:
 - a) Nell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di prodotti originali e manifestazioni caratteristiche, produzioni etno-agro-alimentari e loro lavorazioni, che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e nel promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale e di un registro De.C.O. dove riconoscerle;
 - b) Nell'assunzione, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art.8 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) Nel promuovere o sostenere iniziative esterne favorendone la diffusione anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - d) Nello svolgere un ruolo fondamentale nei processi di marketing territoriale e nel contempo rilanciare sui mercati commerciali l'immagine del prodotto, attraverso la presenza del Comune, per accrescere il senso di appartenenza della sua comunità.
 - e) Nel rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine Comunale del prodotto riconosciuto. Il Marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2**Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, per produzione "etno-agro-alimentare locali" si intende il prodotto agro alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle suddette attività, ottenuto e realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Rientrano nella suddetta definizione tutte le manifestazioni, rievocazioni, feste contadine etc, comunque legate ai sapori e alla tradizione della cultura popolare, l'artigianato tradizionale locale.

Art.3**Istituzione della De.C.O.**

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O. per attestare l'origine dei prodotti e il loro legame storico e culturale col territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale per il Comune di Grottazzolina.

2. Attraverso la De.C.O. si mira a conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale e a tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

Art.4

Marchio De.C.O. e suo utilizzo

1. Sarà istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.8, un apposito Marchio De.C.O. Comunale che andrà a caratterizzare, tutti i prodotti, le iniziative e le manifestazioni riconosciute e registrate De.C.O.
2. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art.5 verrà adottato un apposito logo identificativo.
3. Il Comune di Grottazzolina è proprietario del Marchio De.C.O. e può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui lo ritenga utile ed opportuno.
4. L'Utilizzo del Marchio De.C.O. è gratuito.
5. Chiunque produca o commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale per ottenere la concessione e l'utilizzo del marchio.
6. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione ovvero il diniego motivato della stessa.
7. Il Marchio De.C.O. NON E' CEDIBILE e può essere acquisito solo dietro apposita domanda e su specificità riconosciuta dalla De.C.O.
8. Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O. deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
9. L'istanza per l'ottenimento la concessione dell'utilizzo del marchio De.Co. Comunale è soggetta alle vigenti normative sull'imposta di bollo.
10. Chiunque utilizzi il marchio senza debita concessione, incorrerà nelle leggi vigenti in materia.
11. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta De.C.O. e del relativo logo identificativo alle imprese o associazioni iscritte nel registro di cui all'art.5, nel rispetto delle disposizioni che seguono:
 - a) il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli;
 - b) il logo De.C.O. deve essere sistemato in maniera chiara e visibile. L'utilizzatore del logo non può impiegare altri marchi o contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.

Art.5 Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito un registro Comunale in cui saranno iscritte le iniziative, le manifestazioni, le produzioni etno-gastronomiche, agro-alimentari, ecc. che a motivo delle loro caratteristiche locali e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Gli Uffici Comunali predispongono l'istruttoria delle nuove domande per la Giunta Comunale, da approvare con propria deliberazione, previa analisi e parere della commissione che ne approva i requisiti.
3. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni e prodotti che abbiano radicata presenza nel territorio comunale da almeno dieci anni consecutivi.

Art.6

Segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le richieste di riconoscimento ed iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche storiche, della tipicità, della tradizione locale, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo per il prodotto e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell'iscrizione.
3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.C.O. si pronuncia la Commissione di cui all'art.7.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte all'albo possono fregiarsi della dicitura De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Art.7

La Commissione

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.C.O. è affidata ad una apposita commissione nominata dal Sindaco e composta da:
 - a- Sindaco (o da un suo delegato), in qualità di Presidente;
 - b- n.1 esperto del settore agro-alimentare e/o enogastronomico locale;
 - c- n.1 esperti di tradizioni locali;
 - d- n.1 amministratore comunale con funzione di Segretario;
 - e- n.1 rappresentante della commissione interprovinciale;
 - f- di volta in volta, ove se ne ravvisi la necessità, verrà nominato dalla commissione il consulente idoneo alla relazione dello specifico prodotto oggetto di valutazione.
2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. La Commissione opera validamente con la maggioranza dei suoi membri e decide a maggioranza dei presenti.
4. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per lo stesso, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
5. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti o iniziative da iscrivere nel registro De.C.O. approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
6. L'Iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del Responsabile del Servizio interessato.
7. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
8. L'Accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa entro 60 giorni dal pronunciamento della Giunta Comunale, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del Logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
9. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
10. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per i richiedenti.

Art.8

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento all' Ufficio Commercio.
2. Il Responsabile dell'ufficio di cui al comma precedente è anche Responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 9**Le iniziative comunali**

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro-alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 10**Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari, riguardanti le attività etno-agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi dell'art. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Art. 11**Le attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Sindaco e Giunta comunale - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività etno-agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 12**Sanzioni**

1. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del marchio De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.
2. Costituiscono cause di revoca della De.C.O e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione o della scheda identificativa del prodotto e delle altre disposizioni del presente regolamento, salva regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) rifiuto dell'autorizzato a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) perdita dei requisiti previsti per la De.C.O.;
 - d) Uso difforme o improprio del logo, accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - e) Gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 13**Controlli**

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti, possono essere effettuati, oltre che da personale della Polizia Municipale, anche dai Componenti della Commissione, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

Art.14**Norme finali**

2. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
3. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento
4. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art.1, ancorché non espressamente previste.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 5 in data 05/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile.

Grottazzolina, li 09/03/2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tria Angela Bernardetta